

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 12 luglio 2004

Articolo 1.....	1
“Generalità e ambito di applicazione”	1
Articolo 2.....	1
“Violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali”	1
Articolo 3.....	2
“Accertamento delle violazioni e gestione del relativo procedimento sanzionatorio”	2
Articolo 4.....	2
“Sequestro e confisca”	2
Articolo 5.....	2
“Pagamento in misura ridotta”	2
Articolo 6.....	2
“Ricorsi”	2
Articolo 7.....	2
“Ordinanza-ingiunzione”	3
Articolo 8.....	3
“Riscossione forzata – iscrizione a ruolo – provvedimento di sgravio”	3
Articolo 9.....	3
“Destinatario dei proventi per violazione ai regolamenti e ordinanze comunali”	3
Articolo 10.....	3
“Norme finali”	3

Articolo 1

“Generalità e ambito di applicazione”

- 1. Sono disciplinate dal presente regolamento le procedure per l'applicazione delle sanzioni alle violazioni a norme di regolamenti ed ordinanze comunali.**
- 2. Il Consiglio comunale approva i regolamenti di polizia locale, che possono contenere norme di comportamento ad efficacia esterna e relative sanzioni amministrative.**
- 3. Il Sindaco o chi lo sostituisce adotta le ordinanze ordinarie in materia di polizia locale che possono contenere norme di comportamento e relative sanzioni amministrative.**
- 4. Le sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali possono essere:**
 - a) il pagamento di una somma di denaro;**
 - b) la confisca amministrativa;**
 - c) la rimozione delle opere abusive;**
 - d) il ripristino dello stato dei luoghi.**

Articolo 2

“Violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali”

- 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali consistono nel pagamento di una somma di denaro non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00.**

2. Le violazioni ai regolamenti comunali in vigore alla data di approvazione del presente regolamento, sono punite con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 250,00.
3. Le violazioni alle ordinanze comunali in vigore alla data di approvazione del presente regolamento, sono punite con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 250,00.
4. Fermo restando il rispetto della normativa generale in materia, gli importi stabiliti dal presente articolo potranno essere oggetto, ogni due anni, di eventuali adeguamenti su base ISTAT con arrotondamento alle 0,25, da approvarsi con deliberazione della Giunta comunale.
5. Le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco o da chi lo sostituisce e le relative violazioni sono punite ai sensi dell'art. 650 C.P..

Articolo 3

“Accertamento delle violazioni e gestione del relativo procedimento sanzionatorio”

1. All'accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali procedono gli operatori del Servizio di polizia municipale di Monasterolo di Savigliano.
2. Possono altresì procedere all'accertamento delle violazioni gli altri soggetti indicati nell'art. 13 della legge 24/11/81, n. 689.
3. Le funzioni inerenti all'istruzione del procedimento sanzionatorio amministrativo sono attribuite al settore di competenza in relazione ai procedimenti assegnati.

Articolo 4

“Sequestro e confisca”

1. È sempre disposto il sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione nei casi in cui è prevista la confisca obbligatoria.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 24/11/81, n. 689, si potrà altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Articolo 5

“Pagamento in misura ridotta”

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso se non risulta provato che gli obbligati hanno provveduto alla rimozione delle opere abusive o al ripristino dello stato dei luoghi.
3. L'importo delle spese di procedimento sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale in relazione ai costi sostenuti dall'ufficio e potranno essere oggetto di eventuali successivi adeguamenti.
4. Gli obbligati potranno corrispondere le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria presso l'Ufficio Polizia Municipale, oppure tramite versamento in conto corrente postale o bancario ove previsto.

Articolo 6

“Ricorsi”

1. Entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, gli interessati possono far pervenire al Comune scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentiti personalmente.
2. Le funzioni inerenti all'istruzione del procedimento sanzionatorio amministrativo sono attribuite al settore di competenza in relazione ai procedimenti assegnati.
3. Sia nell'ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti, che in quella di audizione personale, l'ufficio competente provvederà ad attivare le procedure finalizzate all'acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione secondo i criteri fissati dall'articolo 11 della legge 24/11/81, n. 689, anche mediante richiesta di controdeduzioni scritte all'agente accertatore.
4. Il pagamento in misura ridotta renderà improcedibile l'eventuale ricorso.

Articolo 7

“Ordinanza-ingiunzione”

- 1. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento, ovvero di archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio, è adottata dal responsabile del settore competente in relazione ai procedimenti assegnati.**
- 2. Con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, sempre che gli obbligati non vi abbiano provveduto, devono essere altresì applicate le eventuali sanzioni accessorie della confisca amministrativa, della rimozione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi, fissando un congruo termine per l'adempimento.**
- 3. In caso gli obbligati non dovessero ottemperare alla rimozione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, si potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati.**

Articolo 8

“Riscossione forzata – iscrizione a ruolo – provvedimento di sgravio”

- 1. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento fissato nell'ordinanza-ingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso o che il giudice abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento, dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge 24/11/81, n. 689, previa verifica della regolarità formale dell'ordinanza-ingiunzione e della sua notificazione agli interessati.**
- 2. La procedura per la riscossione forzata delle somme dovute è disciplinata dalle norme in materia di riscossione dei ruoli.**
- 3. Nel corso della procedura esecutiva può essere proposta opposizione al Comune nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale esclusivamente in ordine a:**
 - a) omessa o irregolare notificazione dell'ordinanza-ingiunzione dalla quale consegue l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo;**
 - b) errore materiale nell'iscrizione a ruolo, che deve consistere in un fatto specifico e concreto, mai in un apprezzamento;**
 - c) erronea duplicazione della partita nell'iscrizione a ruolo;**
 - d) inesistenza totale o parziale dell'obbligazione pecuniaria, allorchè sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello risultante dall'ordinanza-ingiunzione.**
- 4. Nei casi di cui al comma 3, l'ufficio dovrà effettuare i necessari accertamenti e qualora i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati dovrà predisporre, previa tempestiva sospensione dell'esecuzione, il provvedimento di sgravio dei ruoli per la somma non dovuta, autorizzando l'esattore a non procedere alla riscossione della somma sgravata.**
- 5. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, il predetto provvedimento dovrà contenere altresì l'autorizzazione al rimborso.**
- 6. L'eventuale ricorso contro la cartella esattoriale attinente il merito della violazione dovrà essere presentato al giudice competente.**

Articolo 9

“Destinatario dei proventi per violazione ai regolamenti e ordinanze comunali”

- 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme contenute in regolamenti e nelle ordinanze comunali spettano al Comune.**
- 2. Quando alla riscossione delle sanzioni suddette provvedano uffici non comunali, questi dovranno trasferire al Comune le somme riscosse mediante versamento delle medesime alla Tesoreria Comunale.**

Articolo 10

“Norme finali”

- 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, sarà applicabile la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.**
- 2. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente regolamento, sono fatte salve le disposizioni emanate con i regolamenti e le ordinanze comunali attualmente in vigore;**
- 3. Le norme del presente provvedimento non si applicano ai regolamenti le cui violazioni sono sanzionate da norme legislative speciali.**